



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 04 DEL 08/02/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **OTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19,00** in **BRENTINO BELLUNO**, nelle sale del Comune, premesse le formalità di legge, con la parziale modalità in videoconferenza, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, in ossequio a quanto previsto dall'art. 73 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “semplificazioni in materia di organi collegiali” e ss., si è riunito in sessione **ORDINARIA** in seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE** il **CONSIGLIO COMUNALE**

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
MAZZURANA ALBERTO (SINDACO)	X	
ZANGA MASSIMO (VICE SINDACO)		X
AGNELLINI MARTA	X	
CASTELLETTI JONATHAN	X	
DALL'ORA MARCO	X	
LORENZI LUCA		X
LUCCHINI LUCIA	X	
SCHNIEREROVA IVANA	X	
STELLA GIAN ANTONIO	X	
VERONESI TIBERIO	X	
ZANOLLI GRAZIELLA	X	

Presenti 9 – Assenti 2

Partecipa alla riunione, in qualità di Segretario Comunale, il Dott. Oronzo CAMASTA.

Il SINDACO ing. Alberto MAZZURANA assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato e sulla proposta, corredata dei previsti pareri, unitamente ai suoi allegati, tutti conservati agli atti in originale presso l'Ufficio di Segreteria.

Il SINDACO, rilevato che non ci sono altri interventi per cui risulta ultimata la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in discussione, corredata dei pareri richiesti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei Consiglieri presenti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale:

- è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 738 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASP" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali provvedano ordinariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente,

all'approvazione del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO il D.M. 24 dicembre n. 309 del Ministero dell'Interno che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

RICHIAMATO il Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2020;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal tributo;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 758, che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 760, che per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

VISTO che l'articolo 5 decies Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 ha modificato l'art. 1 comma 741 lett. b), che così recita: "*b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;*"

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, già citata, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del

Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756. La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021.

RITENUTO quindi di procedere, con il presente atto, all'approvazione delle aliquote IMU 2022, sulla base dei seguenti parametri:

A) Aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1** per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6** per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6** per mille.

Le suddette aliquote sono di seguito riepilogate e meglio chiarificate in tabella:

TIPOLOGIA	ANNO 2022 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	esenti
FABBRICATI CATEGORIA D (ad eccezione della categoria D/10)	10,6
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,6
AREE FABBRICABILI	10,6
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SML.	10,6
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10,6

B) Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad

applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

C) Sono altresì considerate abitazioni principali:

- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;

D) Esenzione terreni agricoli:

- i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28/12/2015, in quanto il Comune di Brentino Belluno è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

E) Riduzioni per residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia:

- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 48 l. 178/2020.

EVIDENZIATO come le aliquote IMU sopra indicate, ai sensi del comma 757 della L. di bilancio 2020, saranno idonee a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della disposizione sopra indicata, allorché potranno essere inserite dall'Ente nell'apposito prospetto del Portale del federalismo fiscale per formare parte integrante della delibera stessa, considerato che attualmente l'applicazione non è disponibile ed il relativo prospetto è in corso di predisposizione da parte del competente Organo statale;

RICHIAMATA la risoluzione MEF n. 1/DF del 18/2/2020 recante "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.", con cui il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze chiarisce che fornisce "Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

CONSIDERATO CHE il decreto emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che approva le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare il predetto invio telematico, è stato emanato in data 20 luglio 2021;

RICHIAMATA la Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021, che ha sottolineato come la pubblicazione, in esito alle modifiche del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 recate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali;

EVIDENZIATO CHE la citata Risoluzione n. 7/DEF del 21 settembre 2021 specifica che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

EVIDENZIATO tuttavia che, alla data odierna, non è disponibile, nell'applicativo del Portale del Federalismo fiscale, la funzione necessaria all'inserimento della delibera nel formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare il predetto invio telematico richiesto dalla normativa;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 767 della l. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), secondo il quale:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente».

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.ms., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con l. 7 dicembre 2012, n. 213, acquisito al prot. n. 679 del 07/02/2022 (Allegato B);

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- la Legge del 27/12/2019 n. 160, art. 1 commi 738-783;
- Il regolamento IMU 2020;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI 9
FAVOREVOLI 9
ASTENUTI 0
CONTRARI 0

D E L I B E R A

1. Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione, unitamente ai relativi allegati;
2. Di approvare le aliquote IMU 2022, sulla base dei seguenti parametri:

A) Aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1** per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6** per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6** per mille.

Le suddette aliquote sono di seguito riepilogate e meglio chiarificate in tabella:

TIPOLOGIA	ANNO 2022 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	esenti
FABBRICATI CATEGORIA D (ad eccezione della categoria D/10)	10,6
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,6
AREE FABBRICABILI	10,6
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO	10,6

TIPOLOGIA	ANNO 2022 aliquota per mille
1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10,6

B) Detrazioni:

Le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

C) Sono considerate abitazioni principali:

- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;

D) Esenzioni:

- i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28/12/2015, in quanto il Comune di Brentino Belluno è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 751 secondo periodo l. 160/2019;

E) Riduzioni:

- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 48 l. 178/2020.

3. Di dare atto che:

- tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, le modifiche al presente atto che dovessero rendersi necessarie per effetto di norme statali in merito, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020 al DL 34/2020, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757

e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- verrà elaborato, nel formato elettronico richiesto dalla normativa, il prospetto che formerà parte integrante della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019, non appena verrà resa disponibile, nel Portale del Federalismo fiscale, l'apposita applicazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento, su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	9
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, onde consentire l'approvazione in Consiglio del conseguente Bilancio preventivo 2022-2024 nei termini di legge.

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Alberto Mazzurana

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Oronzo Camasta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.